



**Regione Umbria**

Giunta Regionale

Coldiretti Regionale  
umbria@pec.coldiretti.it

p.c.

A tutti i Comuni

Provincia di Perugia  
provincia.perugia@postacert.umbria.it

Provincia di Terni  
provincia.terni@postacert.umbria.it

Coldiretti Regionale  
umbria@pec.coldiretti.it

Confagricoltura Umbria  
Unione Regionale Agricoltori  
confagricoltura@confagiumbria.it

Confederazione Italiana Agricoltori Umbria  
ciaumbria@legalmail.it

Federazione regionale agronomi e forestali umbria  
protocollo.odaf.umbria@conafpec.it

Ordine dei Geologi della Regione Umbria  
geologiumbria@epap.sicurezza postale.it

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia  
ordine.perugia@ingpec.eu

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Terni  
ordine.terni@ingpec.eu

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e  
Conservatori della provincia di Terni  
oappc.terni@archiworldpec.it

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e  
Conservatori della provincia di Perugia  
archperugia@pec.aruba.it

Ordine Provinciale dei Dottori Agronomi Forestali  
della Provincia di Perugia

Documento elettronico sottoscritto  
mediante firma digitale e conservato  
nel sistema di protocollo informatico  
della Regione Umbria

**GIUNTA REGIONALE**

Direzione Regionale  
Programmazione Innovazione e  
Competitività dell'Umbria

Servizio Urbanistica, centri storici e  
espropriazioni

**Dirigente  
Angelo Pistelli**

REGIONE UMBRIA  
Via Mario Angeloni, 61  
06124 Perugia

TEL. 075 504 5962  
FAX 075 5045567  
apistelli@regione.umbria.it

Indirizzo PEC  
areaprogrammazione.regione@postacert.  
umbria.it



**Regione Umbria**

Giunta Regionale

protocollo.odaf.perugia@conafpec.it

Ordine Provinciale dei Dottori Agronomi Forestali  
della Provincia di Terni  
protocollo.odaf.terni@conafpec.it

Collegio dei Periti agrari laureati per le province di Perugia e Terni  
collegio.perugia@pec.peritiagrari.it

Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati di Perugia  
collegiodiperugia@pec.cnpi.it

Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati di Terni  
collegioditerni@pec.cnpi.it

Collegio dei Geometri e Geometri Laureati Provincia di Perugia  
collegio.perugia@geopec.it

Collegio dei Geometri e Geometri Laureati Provincia di Terni  
collegio.terni@geopec.it

Associazione piccole medie imprese dell'Umbria API  
apmiumbria@legalmail.it

Ance Umbria  
ance.umbria@pec.ance.it

Cna Umbria  
regionale@pec.cnaperugia.it

Confartigianato Umbria  
segretario@umbria.confartigianato.it

Coldiretti Umbria  
umbria@pec.coldiretti.it

Confagricoltura Umbria  
perugiapec.confagricolturasrl@cert.telecompec.it

Cia Umbria  
ciaumbria@legalmail.it

Oggetto: Artt. 105 e 264 della Lr 1/2015. Parere.



**Regione Umbria**

Giunta Regionale

Si riscontra la nota della Coldiretti, prot. 212993 del 7/12/2015, con la quale viene formulato un quesito sull'applicazione delle disposizioni della Lr 1/2015 in oggetto indicate. In particolare si chiede se l'impresa agricola può realizzare i seguenti interventi:

- 1) demolire un fabbricato destinato a residenza situato nella fascia di rispetto stradale con ricostruzione sul limite esterno della fascia medesima ed in tal caso essendo il nuovo sedime coincidente con quello di un fabbricato esistente destinato ad annesso rurale, se è possibile trasformare lo stesso in residenza a parità di S.U.C. (art. 105 comma 2 della Lr 1/2015);
- 2) per la parte di annesso rimanente l'impresa agricola chiede il trasferimento di tale destinazione d'uso ad un altro fabbricato residenziale della stessa proprietà ed a compensazione delle rispettive superfici (art. 264 comma 9 della Lr 1/2015).
- 3) l'annesso rurale è gravato da un vincolo di destinazione d'uso ventennale per cui si chiede se il medesimo vincolo sia ostativo o meno per la realizzazione dell'intervento.

L'intervento, ancorché realizzato attraverso l'utilizzazione dell'annesso esistente, si ritiene ammissibile, sia per la sua trasformazione in residenza a parità di superficie del fabbricato demolito (art. 105, comma 2, della Lr 1/2015), sia per quanto riguarda il trasferimento della residenza come previsto dall'art. 264, comma 9, della Lr 1/2015, mediante compensazione delle superfici utili coperte.

In merito al vincolo di destinazione d'uso ventennale, poiché dall'applicazione della specifica normativa sopra richiamata deriva la possibilità della realizzazione degli interventi previsti, si ritiene non vi siano elementi ostativi per il superamento del vincolo stesso.

*Il Dirigente  
Angelo Pistelli*